

Studio Legale Avv.ti Marco Masi e Maria Cristina Fabbretti

Via San Vitale n. 40/3/a - 40125 Bologna

Tel. 051.273730 Fax 051.270279

e-mail: mmasi@riparto.it - mcfabbretti@gmail.com

pec: marcomasi@ordineavvocatibopec.it - mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO

SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

Nel ricorso **RG 6303/2019** proposto da **ANGLANO LORIS**

- **Avv. MARCO MASI e Avv. MARIA CRISTINA FABBRETTI**

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **COMMISSIONE DEL CORSO-CONCORSO NAZIONALE PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI D.D.G. MIUR del 23 novembre 2017, n. 1259**, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*;

- **AVVOCATURA DELLO STATO –**

e nei confronti di

- **MUSCHERA' MANUELA;**
- **CONTROINTERESSATI;**

PER L'ANNULLAMENTO,

- del provvedimento di non ammissione alla prova orale della procedura pubblicato in data 27/03/2019 con D.D.G. N. AOODPIT 395 DEL 27/03/2019 e relativo allegato elenco dei candidati convocati alla prova orale (doc. 3)
- del provvedimento prot. 738 del 20/05/2019 del capo dipartimento del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico di integrazione che decreta l'integrazione dell'elenco dei candidati convocati alla prova orale (doc. 4);
- del verbale della sotto-commissione di concorso di correzione delle prove scritte del concorso di parte ricorrente (doc. 1);
- della scheda di valutazione della prova scritta di parte ricorrente (doc.2);

- di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti ancorché non conosciuti;

PER L'ANNULLAMENTO

- della graduatoria di merito allegata al decreto del MIUR dell'1/08/2019 prot. 1205 nella parte in cui non contiene il nominativo del ricorrente (doc. 14);
- della graduatoria di merito allegata al decreto del MIUR D.D. 1229 del 7 agosto 2019. Graduatoria del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici rettificata nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente (doc. 15);
- di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti ancorché non conosciuti (doc. 16).

si formulano i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

proposti da: **ANGLANO LORIS**, C.F. NGLLR573D19L049X, rappresentato e difeso dall'**Avv. MARCO MASI** del Foro di Bologna, C.F. MSAMRC59S26F715Q (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: marcomasi@ordineavvocatibopec.it) e dall'**Avv. MARIA CRISTINA FABBRETTI** del Foro di Bologna, C.F. FBBMCR87P52A558U, (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it) eleggendo domicilio presso il loro Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, come da mandato in calce al ricorso introduttivo

PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto del MI del 12/08/2021 prot. 1357 e della allegata graduatoria rettificata nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti ancorché non conosciuti.

FATTO E PROCESSO

Il M.I.U.R. ha bandito, mediante D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (doc. 5).

La procedura concorsuale è finalizzata al reclutamento di 2.416 Dirigenti scolastici a livello nazionale, peraltro corrispondenti solo a una quota dei posti vacanti effettivamente disponibili sull'intero territorio nazionale.

La procedura di reclutamento avviata dal MIUR è nazionale: l'art. 8, comma 2, del Bando di concorso, avente ad oggetto "prova scritta", prevede: *"La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR"* (doc. 5).

Con provvedimento del 16/02/2018, il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché responsabile della gestione della prova preselettiva e della prova scritta (poiché entrambe le prove computerizzate).

Con provvedimento del 19/07/2018 il M.I.U.R. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ha nominato la commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale, secondo le modalità e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017.

A seguito delle risultanze della prova preselettiva, svoltasi in data 23/07/2018, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile (http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_preselettiva.shtml).

L'odierno ricorrente ha superato la prova preselettiva ed ha avuto accesso alla prova scritta.

Con decreto prot. n. AOODPIT 1134 del 24/07/2018, l'Amministrazione scolastica ha pubblicato l'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, n. 8736 (http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta.shtml).

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sul sito internet del MIUR, in data 14/09/2018, è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta di concorso.

La prova scritta è stata così fissata per la data del 18/10/2018 in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R. (su base regionale) così come prescritto dal Bando di concorso.

Il giorno precedente a quello calendarizzato per l'espletamento della prova scritta unica a livello nazionale (17/10/2018) l'U.S.R. della Sardegna, Direzione Generale, Ufficio terzo, ha disposto il differimento della prova scritta per i soli candidati sardi.

Pertanto, l'U.S.R. per la Sardegna – non il M.I.U.R. – ha comunicato, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17/10/2018 che la prova scritta della procedura concorsuale di cui alla presente controversia sarebbe stata rinviata, per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi.

Sul sito web del ministero resistente è stato pubblicato il seguente avviso: *“A seguito del rinvio dell'espletamento, nella regione Sardegna, della prova scritta del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, disposto a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62 del 17/10/2018, si comunica che il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarà reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, del 9 novembre 2018”* (http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta.shtml).

Inoltre, in data 12 ottobre 2018, il TAR del Lazio – sede di Roma ha disposto, con ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per n. 91 candidati campani a causa della “interruzione del funzionamento delle procedure informatiche” e ha ordinato la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

In data 17/10/2018 - giorno prima della prova scritta calendarizzata a livello nazionale -, il M.I.U.R. inoltre ha pubblicato i quadri di riferimento della prova scritta del concorso con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera (doc. 7).

In data 18/10/2018 si è svolta la prova scritta in tutte le sedi regionali – ad esclusione della Sardegna -.

La prova scritta somministrata ai candidati consiste in cinque quesiti a risposta aperta sulle materie indicate nel bando e due quesiti in lingua straniera. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova ha avuto una durata totale di 150 minuti.

A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, il bando di concorso prevede che la Commissione attribuisca un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione, invece, può attribuire un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.

Il bando di concorso prevede che il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti.

I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

Durante l'espletamento della prova scritta in data 18/10/2018 si sono verificate gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dal M.I.U.R. nonché delle apparecchiature hardware e software fornite dall'amministrazione scolastica e presenti nelle diverse sedi di concorso.

Tali anomalie informatiche – di cui meglio si dirà nei singoli motivi di diritto - hanno inficiato gravemente la possibilità di parte ricorrente di svolgere la prova scritta in modo regolare e con serenità.

In particolare, il sistema informatico presentava le seguenti principali anomalie:

- Funzioni “taglia”, “copia” e “incolla” disabilitate: tale anomalia ha determinato un notevole spreco di tempo in riferimento alla stesura dei n. 5 quesiti a risposta aperta, in cui si chiedeva al candidato di argomentare, in maniera coerente e coesa, sulle azioni del Dirigente Scolastico in un dato contesto professionale.

- Salvataggio non automatico dei testi dei quesiti a risposta aperta: l'assenza della funzione di salvataggio automatico, come avviene in ogni programma di scrittura base, ha comportato un danno grave a parte ricorrente.

Infatti, solo in seguito allo svolgimento della prova scritta è emerso che occorreva fleggere il tasto “CONFERMA E PROCEDI” onde evitare di perdere quanto elaborato.

Nel “fleggere” tale tasto, si veniva poi transitati in una nuova schermata contenente il quesito successivo.

Senonché, per tornare indietro occorreva selezionare tra due tasti, “SI” o “NO” con il rischio di cancellare quanto sino a quel momento prodotto in relazione al singolo quesito.

Tale procedimento di salvataggio non automatico non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial pubblicato dal MIUR, relativo alle indicazioni operative.

Tale anomalia del sistema informatico (peraltro diffusa a livello nazionale – doc. 10-11) ha comportato il parziale salvataggio delle risposte elaborate da parte ricorrente.

- **Assenza report finale:** al contrario di quanto è avvenuto in riferimento alle prove scritte svolte per la medesima procedura concorsuale nelle province di Trento e Bolzano il sistema informatico non permetteva di visionare ed attestare con certezza la quantità e qualità dei quesiti svolti.

Si evidenzia, inoltre, che durante lo svolgimento della prova scritta in data 18/10/2018 vi sono stati comportamenti del tutto disomogenei fra le aule – anche a livello regionale - con riferimento all'utilizzo dei codici normativi.

In particolare, mentre in alcune sedi sono stati ammessi taluni codici normativi, in altre, i medesimi testi sono stati “pinzati” o ne è stato impedito l'uso.

In seguito, in data 31/10/2018, il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti oggetto della prova scritta espletata, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova “B” e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale (doc. 8).

Nella medesima data il M.I.U.R. ha pubblicato altresì le prove non estratte (“A” e “C”).

In data 13/12/2018, come da Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, si è svolta la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per i candidati della regione Sardegna (<https://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-09&atto.codiceRedazionale=18E11319>).

Nella medesima data, anche i candidati di regioni diverse dalla Sardegna muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli, hanno sostenuto la prova scritta del concorso.

In data 26/03/2019 sono terminate le operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove scritte (doc. 7).

In data 27 marzo 2019, con provvedimento D.D.G. N. AOODPIT 395, è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso (doc. 3).

In tale elenco non compare il nominativo di parte ricorrente.

A seguito dello svolgimento delle prove orali il MIUR ha pubblicato la graduatoria di merito allegata al decreto del MIUR dell'1/08/2019 prot. 1205 in cui non compare il nominativo del ricorrente, graduatoria poi rettificata con decreto del MIUR D.D. 1229 del 7 agosto 2019.

Inoltre in data 27 giugno 2019 parte ricorrente apprendeva, dall'analisi, svolta da un consulente incaricato, della documentazione di cui il suddetto era in possesso e proveniente dalla piattaforma "Istanze On Line" del MIUR, che la scheda di valutazione aveva come nome, il codice fiscale di Anglano ed era stata creata e modificata in data 11 marzo, cioè in data antecedente a quella di scioglimento dell'anonimato, avvenuto il 26 marzo 2019 (doc. 16).

La graduatoria di merito è stata debitamente impugnata con atto di motivi aggiunti.

In data 12/08/2021 il ministero ha pubblicato una nuova graduatoria con decreto del MI del 12/08/2021 prot. 1357 in cui non compare il nominativo di parte ricorrente.

Alla luce di tutto quanto sopra, i provvedimenti impugnati con il presente ricorso ed indicati in epigrafe sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi di parte ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

A

Illegittimità derivata

La graduatoria generale di merito rettificata e qui impugnata è affetta da illegittimità derivata nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente.

L'illegittimità di tale atto deriva dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con l'atto di motivi aggiunti che qui si trascrivono integralmente:

“I - VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR.

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3, L. N. 241/90 E DEL D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

L'art. 8, c. 2 del Bando di concorso, prevedeva che la prova scritta avrebbe dovuto essere unica su tutto il territorio nazionale ed avrebbe dovuto svolgersi pertanto in una unica data, in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.:

“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli U.S.R.”.

Il successivo comma n. 12 del medesimo art. 8 del Bando, D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 M.I.U.R. stabilisce che: *“i candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”.*

Il rinvio dello svolgimento della prova scritta disposto nei confronti dei soli candidati sardi ha violato in maniera palese la *par condicio* concorsuale e le previsioni del bando di concorso.

In sostanza, l'Amministrazione scolastica non solo non ha disposto tempestivamente il rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, appresi i fatti della Sardegna, ma neanche ha provveduto ad assicurare il rispetto del principio di contestualità della prova scritta e di parità di trattamento tra i candidati, così come disposto dal Bando di concorso.

Le clausole contenute nel bando di concorso costituiscono un “unicum” non modificabile nemmeno da parte del giudice, senza infrangere i principi della *par condicio* concorsuale e di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza l’interpretazione delle clausole del bando di concorso deve ispirarsi ai principi di chiarezza e di affidamento del cittadino, in modo da escludere interpretazioni correttive ed integrative delle clausole, contrarie alla buona fede ed alla *par condicio* dei partecipanti.

“Le clausole del bando di concorso, costituendo la “lex specialis” della procedura selettiva, devono essere interpretate per ciò che espressamente dicono, con esclusione pertanto di interpretazione correttive ed integrative, contrarie alla buona fede ed alla par condicio dei partecipanti” (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio - Roma, sez. II- quater, 10-03-2008, n. 2165; Cons. St., IV, 7-3-2005, n. 917; id., V, 14-6-2004, n. 3796)” (Consiglio di Stato, parere Adunanza di Sezione del 10 giugno 2015).

Pertanto, risulta evidente l’illegittimità posta in essere dall’amministrazione scolastica.

Alcuni candidati (in particolare i candidati della regione Sardegna) sono stati avvantaggiati rispetto agli altri partecipanti poiché: conoscevano i quadri di riferimento (criteri di valutazione) della prova scritta del concorso ed hanno avuto molti più giorni per potersi preparare alla prova.

Infatti, i candidati della regione Sardegna, mentre attendevano di conoscere la data prevista per il “recupero”, venivano a conoscenza dei pubblicati quadri di riferimento nonché dei quesiti estratti e non estratti della prova del 18/10/2018. Tali candidati potevano quindi calibrare sugli stessi quadri e quesiti, la loro preparazione in vista della prova di “recupero” (poi fissata al 13/12/2018, ben 55 giorni dopo la prova del 18/10/2018).

Risulta pertanto palesemente evidente la violazione del principio generale dell’ordinamento di parità di trattamento tra i candidati.

Si consideri, poi, che all’esito della prova di “recupero” svoltasi in data 13/12/2018, sono emersi ulteriori profili di disparità di trattamento in relazione alla prova di lingua straniera i cui quesiti sono stati formulati con un livello di difficoltà inferiore.

Pertanto, sotto tale profilo risulta evidente che i provvedimenti impugnati siano palesemente illegittimi ed andranno annullati.

II

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FASA APPLICAZIONE ART. 8 COMMA 4 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR.

ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE PER LA PREVISIONE E SOMMINISTRAZIONE DI QUESITI FORMULATI IN TERMINI DI STUDIO DI CASI IN SEDE DI PROVA SCRITTA E NON DI RISPOSTE APERTE.

L'art. 8, comma 4, del bando di concorso statuisce che: *“la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie [...]”*.

Al contrario di quanto previsto dall'articolo 8 del bando di concorso, **due dei cinque quesiti somministrati ai concorrenti in sede di prova scritta erano domande formulate quali veri e propri “casi” da risolvere (doc. 9).**

La risoluzione di un “caso” è prescritta dal bando di concorso con esclusivo riferimento alla prova orale (l'articolo 9 comma 2 lettera a) del bando di concorso prevede che: *“la prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame... e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”* – doc. 5).

Il quesito n. 3 somministrato ai concorrenti era il seguente:

“in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”.

Il quesito n.5 somministrato ai concorrenti era il seguente:

“attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”.

Tali quesiti attengono alla risoluzione di casi concreti, ambiti riservati dal bando di concorso alla prova orale.

Lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici bandito dal MIUR nell'anno 2011.

In tale ultima occasione, il MIUR, per lo svolgimento dei quesiti formulati in termini di risoluzione di “caso” aveva previsto la durata di n. 8 ore.

Nella presente procedura concorsuale, invece, i candidati hanno avuto a disposizione solo 150 minuti per rispondere a tutti i quesiti, ovvero non più di 21 minuti a quesito.

Risulta quindi evidente che la tempistica a disposizione dei concorrenti sia stata assolutamente insufficiente per poter compiutamente elaborare, proporre una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

Si rappresenta, inoltre, che, nel parallelo concorso tenutosi a Bolzano (provincia autonoma con concorso autonomo) il tempo concesso è stato costituito da 240 minuti e i quesiti non erano formulati in termini di “casi”.

Si precisa, poi, che tutti i quesiti vertevano su conoscenze procedurali del dirigente scolastico, tralasciando completamente la dimensione pedagogica ed educativa, che il profilo professionale delineato dai più aggiornati manuali richiedeva per un leader for learning a vocazione europea.

La violazione del bando di concorso risulta pertanto evidente: le regole cristallizzate nel bando di concorso vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, **è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.**

“Il bando di concorso è la “lex specialis” della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423). Le regole cristallizzate nella “lex specialis”, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione. L'amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa “lex specialis” della procedura (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4304). Infatti, il bando riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione

amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura” (Consiglio di Stato Sez. V del 17.3.2014).

Il ricorrente al quesito n. 3 ha conseguito un punteggio pari a 8 e nel quesito n. 5 pari a 10 e laddove il Ministero avesse elaborato la domanda non in termini di risoluzione di caso avrebbe certamente conseguito un punteggio superiore.

Pertanto, sotto tale profilo risulta evidente che i provvedimenti impugnati siano palesemente illegittimi ed andranno annullati.

III

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CONTRADDIZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI PER LE GRAVISSIME ANOMALIE DEL SISTEMA INFORMATICO PREDISPOSTO DAL MINISTERO E DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PRESENTI NELLE DIVERSE SEDI DI CONCORSO.

Come sopra anticipato, la procedura concorsuale in oggetto è risultata palesemente viziata anche in ragione di talune gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione e posto a disposizione dei concorrenti per l'espletamento della prova scritta.

In particolare, l'inadeguatezza del programma informatico si ravvisa nelle seguenti disfunzioni o anomalie:

- a) Funzioni “Taglia, copia e incolla” disabilite;
- b) Salvataggio non automatico;**
- c) Lay-out grafico fuorviante;
- d) Pagine “vuote”;
- e) Schermata riepilogativa non conforme a quella del tutorial del MIUR;
- f) Barra spaziatrice difettosa;
- g) Tasti danneggiati (tastiere vetuste);
- h) Tasto shift “incantato”;

- i) Dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni;
- j) Correttore automatico disabilitato;
- k) Assenza report finale;
- e) Ambienti inidonei e chiassosi.

Tali anomalie sono state rappresentate da numerosi candidati sia in sede concorsuale (doc. 13) in data 18/10/2018 durante lo svolgimento delle prove scritte, ma anche nel periodo immediatamente successivo con la presentazione di esposti alla Procura della Repubblica (doc. 10) e l'invio di atti di significazione da parte di alcuni concorrenti (doc. 11).

A fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati e dall'obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico l'Amministrazione resistente doveva garantire la completa funzionalità della strumentazione informatica consegnata ai concorrenti.

Ma così non è stato.

Tale fatto ha gravemente danneggiato il ricorrente.

Di recente Codesto Ecc.mo TAR ha statuito in relazione alla medesima procedura concorsuale quanto segue: *“Osserva, in proposito, il Collegio che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione **“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”** (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione*

delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire un nuovo svolgimento della prova alla ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione” (TAR Lazio sentenza n. 5867/2019).

Pertanto, sotto tale profilo risulta evidente che i provvedimenti impugnati siano palesemente illegittimi ed andranno annullati.

*

Si rileva, poi, che nell’aula dove il ricorrente ha svolto la prova scritta non è stato consentito materialmente l’utilizzo dei codici e dei testi normativi in maniere adeguata.

Considerato che il criterio n. 2 della griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta prevedeva un punteggio massimo di n. 4 punti per quesito per l’inquadramento normativo (doc. 6), la mancata possibilità di utilizzare i codici ha gravemente leso la posizione del ricorrente.

Laddove l’uso dei testi normativi fosse stato consentito correttamente il ricorrente avrebbe avuto ulteriori n. 8 punti totali (Q1 +3 punti; Q2 +3punti; Q4 + 2 punti).

Pertanto, sotto tale profilo risulta evidente che i provvedimenti impugnati siano palesemente illegittimi ed andranno annullati.

IV

ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, FALSI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA

E DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

I provvedimenti impugnati sono, poi, illegittimi per eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta, falsi presupposti di fatto e di diritto, difetto di ragionevolezza, di istruttoria e parità di trattamento.

Infatti, **alcune sottocommissioni, in maniera palesemente illegittima e in violazione del principio di *par condicio* concorsuale, hanno operato a posteriori una rivalutazione dei punteggi attribuiti ai n. 5 quesiti a risposta aperta in virtù del punteggio elevato conseguito dal candidato alla prova di lingua straniera (doc. 8).**

Infatti, in data 26/03/2019 sono terminate le operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove scritte (doc. 7) ed alcune sotto commissioni in data successiva (18/04/2019 doc. 8 - sotto commissione 29) e precedente (doc. 8 sotto commissione n. 30) allo scioglimento dell'anonimato della prova scritta **hanno proceduto alla RIVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLE PROVE SCRITTE "ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL PUNTEGGIO POSITIVO OTTENUTO NELLA PROVA DI LINGUA" (doc. 8 sotto commissione n. 30, verbale del 7/03/2019).**

Tale gravissimo fatto attesta in maniera palese l'illegittimità con cui sono state condotte le operazioni di correzione degli elaborati.

Pertanto, sotto tale profilo risulta evidente che i provvedimenti impugnati siano palesemente illegittimi ed andranno annullati.

Infine, si evidenzia che da quanto emerge dai verbali impugnati (doc. 1) i tempi di correzione delle prove di un singolo candidato sono stati molto limitati e del tutto inadeguati ad effettuare un giudizio imparziale sulle prove svolte dai concorsisti.

Pertanto, sotto tale profilo risulta evidente che i provvedimenti impugnati siano palesemente illegittimi ed andranno annullati.

V

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 22 L. 241/90, DELL'ART. 12 D.P.R. 487/94 E DELL'ART. 7 D.P.R. 686/1957 E DELL'ART. 15 D.P.R. 487/1994.

L'amministrazione resistente ha previsto che ciascuna prova fosse valutata sulla base di criteri generici e che a ciascun elemento venisse attribuito un punteggio omettendo del tutto di indicare la modalità di attribuzione di ciascun punteggio all'interno del singolo indicatore.

Parte ricorrente si è vista attribuire un punteggio per ogni criterio ed un punteggio complessivo senza alcuna motivazione della valutazione effettuata dalla Commissione.

Nell'elaborato non è riportata alcuna valutazione o alcun segno "significativo".

In base ai criteri generici adottati dalla Commissione non è in alcun modo possibile comprendere la motivazione della valutazione espressa numericamente.

Come noto, l'art. 3 L. 241/90, espressione dell'art. 97 Cost., impone una adeguata e congrua indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni logico giuridiche che portano alla adozione di un determinato provvedimento amministrativo.

La sola indicazione del punteggio numerico attribuito alla prova di concorso non costituisce una adeguata motivazione – ai sensi del citato art. 3 L. 241/90 - poiché, nel rispetto dell'esigenza di trasparenza dell'attività amministrativa di cui all'art. 97 Cost. e per garantire la possibilità di un sindacato di ragionevolezza, di coerenza e di logicità delle valutazioni selettive, è necessario che la Commissione di concorso renda percepibili non solo il giudizio finale (corrispondente al voto), ma anche l'iter logico/argomentativo per il quale ha deciso l'attribuzione del punteggio. Il solo giudizio sintetico di "insufficienza" per una gamma di punteggi dallo zero al venti, si rivela del tutto inadeguato a rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito dalla Commissione, e impedisce di risalire, sia pure in maniera sommaria, agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso.

A ciò si aggiunga, inoltre, che mancano del tutto anche i "descrittori", che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare per l'attribuzione del giudizio a ciascun candidato.

È pertanto evidente la violazione dei principi di cui all'art. 3 e 22 L. 241/90, dell'art. 12 D.p.r. 487/94 - che ribadisce il principio di trasparenza amministrativa nelle procedure concorsuali per l'accesso al Pubblico Impiego - nonché dell'art. 97 Cost. (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 giugno 2004, n. 4409 con la quale è stato censurato il giudizio di non ammissione alla procedura concorsuale motivato con un generico giudizio di "insufficienza").

Gli atti gravati sono, altresì, illegittimi poiché nei verbali non sono indicati i voti attribuiti ai singoli quesiti da parte di ciascun Commissario.

Infatti, ai sensi dell'art. 7 D.p.r. 686/1957 la commissione esaminatrice “deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame” con ciò affermando l'obbligo per la Commissione di valutazione collegiale delle singole prove prese in esame, ai sensi anche dell'art. 15 D.p.r. 487/1994.

Dal principio detto ne consegue, necessariamente, che i verbali della Commissione debbano riportare i singoli voti e i diversi giudizi attribuiti da ciascun Commissario, ciò che non è avvenuto nel caso di specie, con conseguente illegittimità degli atti gravati.

SI RILEVA, POI, CHE LA COMMISSIONE HA ATTRIBUITO AL RICORRENTE UN PUNTEGGIO PARI A “0” PUNTI (QUESITO 1 CRITERIO 3 – DOC. 9).

SENNONCHÉ LA GRIGLIA DI CORREZIONE DEI CRITERI (DOC. 4) NON PREVEDE TALE VALUTAZIONE.

Pertanto, sotto tale profilo risulta evidente che i provvedimenti impugnati siano palesemente illegittimi ed andranno annullati.

VI

VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE ART. 8 BANDO DI CONCORSO IN RELAZIONE ALLA LINGUA STRANIERA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

I test somministrati dalla commissione in ordine alla prova di lingua straniera prevedevano un grado difficoltà ben differente in relazione alla lingua prescelta dal candidato.

Mentre i testi somministrati per la lingua francese, tedesca e spagnola sono risultati di maggiore semplicità, quelli disposti e prescelti per la prova di lingua inglese, per gli sventurati ricorrenti che avevano scelto tale lingua, erano ben più difficoltosi.

La diversità e differenziazione delle difficoltà descritta emerge ex tabulas se si pensa che il testo-fonte della prova di lingua non era il medesimo per ogni lingua scelta, bensì era ontologicamente differente in relazione alle diverse lingue.

Sarebbe bastato, al fine di garantire l'equità nella prova di lingua, scegliere i medesimi testi da sottoporre nella prova di lingua, ai fini della traduzione, sia che fosse l'inglese, il tedesco, il francese o lo spagnolo la lingua prescelta dal candidato.

Questo, invece, non si è verificato, con l'effetto che il test di lingua inglese è risultato ben più complesso e si è prodotta una disparità di trattamento da parte della commissione di concorso in riferimento ai candidati che avevano optato per tale lingua, rispetto agli altri.

Per le prove di lingua straniera i concorrenti e odierni ricorrenti, quasi in maniera totale, hanno rilevato:

- a) Gradi di difficoltà eterogenei;
- b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma paragonabili piuttosto al C1;
- c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione.

Pertanto, anche sotto tale profilo risulta evidente che i provvedimenti impugnati siano palesemente illegittimi ed andranno annullati.

B

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.

In data 27 marzo 2019 è stato pubblicato sul sito del MIUR l'elenco degli ammessi alla prova orale del Concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (doc. 17).

Secondo quanto riportato dal sito del MIUR e secondo quanto comunicato alle commissioni esaminatrici del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica dal capo del dipartimento le operazioni di scioglimento dell'anonimato si sono tenute il 25 ed il 26 marzo 2019 (doc. 18).

In data 27 giugno 2019 è stata scoperta una grave violazione del principio dell'anonimato nei confronti dell'odierno ricorrente.

Il tecnico informatico e consulente tecnico incaricato dal ricorrente ha eseguito un'attenta valutazione del documento informatico, della scheda di valutazione e del verbale della

relativa seduta di correzione. In particolare, la valutazione tecnica era consistente in accertamenti sulle operazioni di alterazione dei documenti digitali, verifica della denominazione dei documenti caricati dalla piattaforma e controlli relativi alle date e agli orari di accesso alla piattaforma dei membri della commissione in esame.

Tutte le operazioni condotte sono state effettuate utilizzando metodologie di analisi mirate a non alterare in alcun modo i documenti originali.

Dall'analisi di tale documentazione emerge che *“la scheda di valutazione del candidato è stata creata, modificata e avente come nome il codice fiscale di Anglano in data 11 marzo 2019, che risulta essere antecedente a quella dello scioglimento dell'anonimato, avvenuto il 26 marzo 2019. Per questo motivo sopra descritto, i file analizzati non possono considerarsi attendibili e costituire un valido documento informatico in linea con quanto prescritto dall'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale relativo alla Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici”* (doc. 16).

Nell'ambito delle pubbliche selezioni, in cui viene in rilievo la violazione della regola dell'anonimato posta a garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, i provvedimenti adottati risultano illegittimi. Nel caso in esame, in cui la mancata osservanza della regola dell'anonimato sia addebitabile all'Amministrazione nel contesto di una selezione comparativa, l'orientamento della giurisprudenza considera tale violazione rilevante in sé, senza che sia necessario (per causarne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli.

“L'ordinamento non chiede dunque che il giudice accerti di volta in volta che la violazione delle regole di condotta abbia portato a conoscere effettivamente il nome del candidato. Se fosse richiesto un tale, concreto, accertamento lo stesso – oltre ad essere di evidente disfunzionale onerosità – si risolverebbe, con inversione dell'onere della prova, in una sorta di probatio diabolica che contrasterebbe con l'esigenza organizzativa e giuridica di assicurare senz'altro e per tutti il rispetto delle indicate regole, di rilevanza costituzionale, sul pubblico concorso” (Cons. Stato Sez. VI, Sent. n. 3747/2013).

L'ordinamento, quindi, intende assicurare il rispetto del principio dell'anonimato degli scritti concorsuali che costituisce garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico.

“Il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure selettive costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio alcuno a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati?” (Cons. Stato Sez. VI, 21/03/2019, n. 1882).

Per perseguire nella realtà pratica, un tale obiettivo, l’ordinamento prevede una serie di regole che vanno necessariamente osservate nelle procedure concorsuali.

La pubblica amministrazione deve adottare a livello normativo regole volte ad introdurre cautele ed accorgimenti prudenziali, anche nell’ottica della trasparenza dell’azione pubblica. Pertanto, se si discosta da tali regole comportamentali, tale condotta è considerata già ex ante implicitamente offensiva, poiché in grado di minacciare il bene protetto da suddette regole ed in grado di determinare un’illegittimità insanabile.

Il criterio dell’anonimato, costituendo l’applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

“La violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorso comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d’azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione”. (...)

“Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione” (Cons. Stato, Sent., n. 26/2013; Cons. giust. Ammi. Sicilia, 16/12/2015, n. 676; Cons. Stato Sez. VI, 21/03/2019, n. 1882; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica Sent., 15/06/2017, n. 210).

Pertanto, i file analizzati non potendo considerarsi attendibili e costituire quindi un valido documento informatico in linea con quanto prescritto dall’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale relativo alla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi ed andranno impugnati.

E in una procedura informatica come quella in esame l’anonimato non è stato garantito.

P. Q. M.

Si chiede e conclude: *“Voglia l'Ecc.mo Tar adito,*

- nel merito: annullare gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il presente atto di motivi aggiunti.

Vinte le spese”.

Unitamente al presente ricorso, debitamente notificato, si depositano i seguenti documenti:

19- decreto del MI del 12/08/2021 prot. 1357 e della allegata graduatoria rettificata.

Con ampia riserva di ulteriori deduzioni e produzioni.

Dichiarazione di valore

I sottoscritti Avv. Marco Masi e Maria Cristina Fabbretti dichiarano che per la presente causa di pubblico impiego è dovuto e versato un contributo unificato di euro 325,00.

Con osservanza.

Avv. Marco Masi

Avv. Maria Cristina Fabbretti